



CORO POLIFONICO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORO IL POLIFONICO ADIEMUS"

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione musicale denominata "IL POLIFONICO ADIEMUS".

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Via degli Alpini, 3 – 24060 Brusaporto (BG)
c/o il sig. Flavio Ranica.

Art. 3 – Oggetto e finalità

Fini associativi sono lo studio, la pratica, l'approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione della musica corale sacra e profana, con particolare riguardo alla polifonia in ogni sua espressione, e dell'arte in genere.

Per il miglior perseguimento dei fini associativi l'Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento. L'Associazione potrà altresì intrattenere rapporti con analoghe Associazioni anche internazionali, ai fini del migliore perseguimento dei fini associativi.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

L'Associazione è apartitica.

L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e di quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

L' Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione degli stessi Associati e da terzi.

- a) Il patrimonio dell' Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all' Associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici e privati e persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- b) Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant' altro) e le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.
- c) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all' atto dell' adesione all' Associazione da parte di chi intende aderire all' Associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa.
- d) L' adesione all' Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all' atto dell' ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali.
- e) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l' ammissione e l' iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell' Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 5 – Soci e adesioni

Sono aderenti all' Associazione: i Soci Fondatori e i Soci Ordinari. L' adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e salva la facoltà dell' Assemblea di procedere all' esclusione degli associati per gravi motivi. L' adesione all' Associazione comporta per l' associato maggiore di età il diritto di voto nell' assemblea per l' approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti inerenti l' Associazione.

Sono FONDATORI coloro che partecipano alla costituzione dell' originario fondo di dotazione dell' Associazione stessa.

Sono SOCI ORDINARI coloro che aderiscono all' Associazione nel corso della sua esistenza.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda, anche verbalmente, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l' Associazione si propone e l' impegno ad approvarne Statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. L' ammissione è comunque vincolata al parere favorevole del

Direttore del Coro. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare anche verbalmente la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, il Segretario/Tesoriere, il Direttore Artistico. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è formata da criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei rendiconti finanziari e degli indirizzi prevalenti dell'attività associativa oltre che per la discussione di eventuali altri argomenti. Essa inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere/Segretario e del Direttore Artistico; delinea gli indirizzi generali annuali dell'attività dell'Associazione; delibera delle modifiche al presente statuto; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 50% + 1 degli aderenti o da almeno il 50% + 1 dei Consiglieri.

La convocazione è fatta senza obbligo di forma purché con mezzi idonei contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo mail preventivamente comunicato al Direttore del Coro, ovvero agli stessi recapitata a mani, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni aderente all'Associazione maggiore di età ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e al destinazione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere/Segretario, il Direttore Artistico.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; la nomina del segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, ove non abbia provveduto l'Assemblea; l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti; la predisposizione annuale degli indirizzi preventivi e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta senza obbligo di forma purché con mezzi idonei contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo all'indirizzo mail preventivamente comunicato al Direttore del Coro, o recapitata loro a mani, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto

negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Ai Consiglieri saranno rimborsate le spese inerenti l'espletamento degli incarichi.

Art. 9 – Il Presidente

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 – Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 12 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

Art. 13 – Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico ha il compito di proporre e attuare tutte le operazioni di carattere artistico necessarie allo svolgimento delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo. La funzione di Direttore Artistico non è incompatibile con la pregressa o contemporanea assunzione di cariche associative.

Art. 14 – Rendiconto consuntivo ed indirizzi preventivi dell'attività della Associazione

Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio si predispongono un rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi della attività associativa. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente nonché gli indirizzi preventivi gestionali.

Art. 15 – Avanzi di gestione. Regolamento interno

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione può dotarsi di un Regolamento interno, ove ritenuto necessario. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale e/o internazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni che svolgono attività simili ed hanno simili fini statutarie, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute contenute nel Codice Civile.